

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|-----------------|--------------|
| 5579 R | 9 novembre 2004 | TERRITORIO |
| Concerne | | |

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 28 settembre 2004 concernente la richiesta di un credito
di fr. 1'491'000.- da concedere alla Società Ferrovie Autolinee Regionali
Ticinesi (FART) in forma di prestito rimborsabile condizionatamente per
la costruzione di una galleria ferroviaria paramassi nell'ambito
dell'8°credito-quadro federale a favore delle imprese di trasporto
concessionarie; ratifica della convenzione tra Confederazione, Cantone
Ticino e FART**

1. INTRODUZIONE

Il messaggio del Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la richiesta di un credito di fr. 1'491'000.-, quale contributo finanziario del Cantone da concedere alle FART, in forma di prestito rimborsabile condizionatamente, per la costruzione di una galleria ferroviaria paramassi, lunga 70 metri, situata in zona denominata "Frana", in territorio di Intragna, presso Corcapolo. Detto contributo corrisponde al 71% di tutto l'investimento previsto.

Il costo complessivo dell'opera ammonta infatti a fr. 2'100'000.-, fr. 609'000.- dei quali, pari al 29%, vengono assunti dalla Confederazione, pure in forma di prestito rimborsabile condizionatamente, nell'ambito dell'ottavo credito-quadro federale a favore delle imprese di trasporto concessionarie.

La costruzione di questa galleria è necessaria per garantire l'affidabilità e la sicurezza dell'esercizio, sulla linea ferroviaria Locarno-Domodossola, nella tratta tra Corcapolo e Verdasio, fra il km 7.814 e il km 7.884.

La natura e l'importo degli aiuti finanziari pubblici, nonché le condizioni a cui essi sono subordinati sono stabilite in una convenzione, stipulata tra la Confederazione e il Cantone da una parte e le FART dall'altra. Su riserva dell'approvazione del credito in oggetto da parte del Gran Consiglio, essa è stata ratificata dal Consiglio di Stato, con risoluzione n° 3391 del 17 agosto 2004.

2. L'INTERVENTO

Nella zona in oggetto, la domenica 5 maggio 2002, a causa delle forti e abbondanti precipitazioni di quei giorni, dal pendio della montagna, si staccava una frana di grosse proporzioni. Le rocce e il terriccio, pari a circa 200 metri cubi, rovinavano sul tracciato ferroviario e sulla sottostante strada internazionale, causando ingenti danni. In particolare venivano danneggiati 20m di rotaia, 4 pali della linea di contatto, 100m di catenaria, 40 mc di ghiaia e 20m del muro di sostegno. La frana distruggeva completamente anche le reti paramassi, ultimate pochi giorni prima sul terreno a monte della ferrovia, già conosciuto come assai pericolante. Dal 5 al 17 maggio 2002, l'esercizio ferroviario delle Centovalli fu di conseguenza forzatamente interrotto.

Nei giorni successivi, vennero quindi eseguiti diversi sopralluoghi e contattati geologi e ditte specializzate per il disaggio e lo spurgo del materiale franato ed il consolidamento della zona con la ripiantagione dell'area. Si dava inoltre subito avvio alla procedura per i lavori urgenti e provvisori, da eseguirsi da settembre a dicembre 2002 - consistenti nella posa di reti paramassi e nella realizzazione di ancoraggi, micropali, imbracature, di una sottomurazione e quindi di un'impalcatura da cantiere, coperta con un tavolato in legno, sul tracciato ferroviario - come pure a quella per gli interventi selvicolturali da attuarsi dall'autunno 2002 all'estate 2004 e di cui ai due concorsi apparsi sul FUC 46/2002 del 7 giugno 2002, alle pag. 4102-4105.

In sostituzione di tale costruzione provvisoria, nell'ottica di una sicurezza globale, sulla base delle misurazioni geologiche e delle perizie effettuate, quale soluzione definitiva veniva in seguito indicata la costruzione di una galleria aperta paramassi, della lunghezza di 70 metri.

Il progetto per questa nuova opera delle FART, di data 10 gennaio 2003, completato il 14 agosto e il 1 settembre 2003, veniva esaminato dall'Ufficio federale dei trasporti che ne approvava i piani il 16 gennaio 2004. Esso prevede la costruzione di una pensilina con piattaforma orizzontale, da ricoprire con materiale di riempimento al di sopra della stessa, al fine di ottenere uno scivolo per lo scorrimento di eventuali futuri crolli di materiale franoso. Delle varianti esaminate, il progetto in questione è risultato essere quello più economico e razionale, la sua realizzazione non implicando in particolare l'interruzione dell'esercizio ferroviario. Esso è pronto per l'esecuzione ed è conforme agli obiettivi del Piano Direttore, A12 lett. e/i, e delle Linee direttive per il periodo 2004-2007, scheda no.3, punto n. 7.

3. IL FINANZIAMENTO

La costruzione della galleria aperta paramassi ha un costo di fr. 2'100'000.-, così ripartito:

- | | | |
|------------------------|-----|-------------|
| - pensilina in cemento | fr. | 1'229'000.- |
| - fondamenta | fr. | 771'000.- |
| - impianto ferroviario | fr. | 100'000.- |
| - totale (IVA esclusa) | fr. | 2'100'000.- |

Per il finanziamento di detta opera, la Confederazione e il Cantone concedono alle FART un prestito complessivo di fr. 2'100'000.-, rimborsabile condizionatamente, fr. 609'000.- dei quali da parte della Confederazione e fr. 1'491'000.- del Cantone. I costi eccedenti al limite di spesa summenzionato, dovuti al rincaro o ad esigenze del progetto, sono a carico delle FART. E' esclusa la copertura da parte della Confederazione e del Cantone.

L'impegno assunto dalle autorità federali e cantonali si fonda sull'art. 56 Lferr e avviene nell'ambito dell'ottavo credito-quadro a favore delle imprese di trasporto concessionarie, adottato nel 1992 dal Parlamento federale per il periodo 1993-1999 e prorogato sino al 31 dicembre 2006. Questo credito è destinato a garantire la sicurezza, a migliorare l'attrattività dei servizi e a razionalizzare l'esercizio.

Le principali basi giuridiche per tale finanziamento includono in particolare le seguenti leggi e ordinanze:

- Legge sui sussidi (LSu, RS 616.1)
- Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101)
- Ordinanza sulle indennità (OIPAF, RS 742.101.1)
- Ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC, RS 742.221)

Trattandosi di un investimento infrastrutturale, il prestito in oggetto viene concesso condizionatamente. In particolare l'Ufficio federale dei trasporti può decidere se e in che misura la quota federale sia eventualmente rimborsabile mediante fondi non reinvestiti, provenienti dagli ammortamenti e/o mediante avanzi d'esercizio. Dicasi altrettanto per il Cantone.

Da notare che nell'ambito dell'ottavo credito-quadro citato, alle FART veniva attribuita una quota globale di 16 milioni per la realizzazione del suo programma di investimenti a lungo termine, 14.8 milioni dei quali sono già stati spesi per interventi nel frattempo conclusi o in corso di esecuzione.

Il credito richiesto con il messaggio in questione rientra nel PF 2004-2007, nella funzione N. 6 "mobilità", settore N. 63 "trasporti", alle voci 631.10 ed è collegato all'elemento WBS 767.51-1004.

4. LA CONVENZIONE

In applicazione dell'art. 33 cpv. 1 OIPAF, la natura e l'importo degli aiuti finanziari pubblici, nonché le condizioni a cui essi sono subordinati sono fissati in una convenzione in materia di investimenti. Tra la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti, e il Cantone da una parte e le FART dall'altra è stata quindi stipulata una 12.ma Convenzione, il 17 agosto 2004 a Bellinzona, con risoluzione governativa no. 3391, e il 6 settembre 2004 a Berna.

Essa si fonda sull'art. 56 Lferr e si compone di 18 articoli, con i quali si regolano in particolare l'oggetto e lo scopo della stessa, le prestazioni della Confederazione e del Cantone, le basi giuridiche per il finanziamento, l'impiego dei fondi, la questione dei costi eccedenti, le modalità di richiesta dei fondi alla Confederazione e al Cantone, l'iter per la progettazione e la costruzione, la procedura per l'aggiudicazione dei lavori, la responsabilità per l'esecuzione del progetto, il controllo dei costi, l'elaborazione del rapporto e del consuntivo finali, la contabilizzazione, il rimborso del prestito, il cambiamento di destinazione e l'alienazione, il foro per eventuali controversie, le disposizioni penali applicabili.

5. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione invita quindi a concedere alla società FART un contributo finanziario di fr. 1'491'000.-, in forma di prestito rimborsabile condizionatamente, per la costruzione di una galleria ferroviaria paramassi situata in zona denominata "Frana", in territorio di Intragna, presso Corcapolo.

Viene di conseguenza ratificata la 12.ma Convenzione tra la Confederazione e il Cantone Ticino da una parte e la società FART dall'altra, per il finanziamento di detto progetto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscelli -

Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. - Foletti - Lepori B. -

Lepori Colombo - Lombardi - Merlini - Righinetti - Soldati